

CONVENZIONE

TRA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente della Regione Siciliana, On. Renato Schifani, C.F. SCHRNT5011G273F, giusto D.P.C.M. di nomina del 22 febbraio 2024, con sede in Palermo, Piazza Indipendenza n. 21 (di seguito, **“COMMISSARIO”**);

E

L’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A., società unipersonale, con sede legale in Roma, in via Calabria n. 46, capitale sociale € 836.383.864,02 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, **“INVITALIA”**), legalmente rappresentata dal Dott. Bernardo Mattarella, in qualità di Amministratore delegato *pro tempore*;

il COMMISSARIO e INVITALIA, di seguito, congiuntamente, le **“Parti”**.

VISTO

- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n.11, e, in particolare, l’articolo 14-quater, rubricato *“Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana”*, che dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Regione Siciliana sia nominato Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana;
- il D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2024, n. 95, recante e, in particolare, l’articolo 14, comma 4, che integra il suddetto articolo 14-quater del D.L. n. 181/2023;
- il D.L. 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143, recante e, in particolare l’articolo 10, comma 13-ter, che modifica parzialmente l’articolo 14-quater del D.L. n. 181/2023;
- il comma 2 del vigente articolo 14-quater del D.L. n. 181/2023 summenzionato, ai sensi del quale, il COMMISSARIO:
 - a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico (di seguito, **“Termovalorizzatori”**);

- b) approva i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi i Termovalorizzatori, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del Codice dell'Ambiente;
- c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b);
- il comma 4 del vigente articolo 14-quater del D.L. n. 181/2023, ai sensi del quale, il COMMISSARIO, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal COMMISSARIO sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024 che ha nominato il Presidente della Regione Siciliana quale Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione stessa;
- l'Ordinanza n. 3 del 21 novembre 2024 del COMMISSARIO recante l' *"Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Urbani)"*, nonché il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Urbani) ivi adottato, corredato dai relativi allegati, (di seguito, **"PRGR"**);

VISTO ALTRESÌ

- il D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'articolo 1 del D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, che istituisce INVITALIA (già Sviluppo Italia S.p.A.), società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, **"MEF"**) ed organismo di diritto pubblico;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 459-463, che hanno sottoposto INVITALIA a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria *governance*, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di seguito **"MIMIT"**) del 18 settembre 2007, così come da ultimo modificato dal decreto del 4 maggio 2018, che individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di INVITALIA e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle Amministrazioni statali committenti;
- il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che al relativo articolo 33, comma 12, definisce INVITALIA *"società in house dello Stato"*. INVITALIA, invero, è riconosciuta soggetto *in house* di tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come da delibera

- dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "**ANAC**") n. 484 del 30 maggio 2018;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 che reca l'aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con INVITALIA;
 - il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", come modificato ed integrato per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*", (di seguito, "**Codice dei Contratti Pubblici**");
 - in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera i), dell'Allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici, per la definizione di «*centrale di committenza*», e l'articolo all'articolo 3, comma 1, lettera z), del suddetto Allegato I.1, per la definizione di «*attività di committenza ausiliaria*» (di seguito, "**Attività di Committenza Ausiliaria**");
 - in particolare, l'articolo 63, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici che prevede che INVITALIA sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;

PREMESSO CHE

- il PRGR prevede la realizzazione di due nuovi Termovalorizzatori, da ubicarsi nelle zone industriali delle due maggiori città metropolitane della Sicilia, Palermo e Catania, necessari alla chiusura del ciclo dei rifiuti. I Termovalorizzatori sono destinati alla valorizzazione energetica dei rifiuti urbani non altrimenti valorizzabili, risultanti dal pre-trattamento nelle cd. piattaforme intermedie regionali, per quanto attiene ai rifiuti differenziati e indifferenziati, e dai sistemi di biodigestione e compostaggio, per quanto attiene ai rifiuti organici;

VISTO

- il comma 9 dell'articolo 14-quater del D.L. n. 181/2023, prevede che gli investimenti per i nuovi impianti pubblici previsti dal PRGR per la gestione dei rifiuti, ivi compresi i termovalorizzatori, sono finanziati, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, nell'ambito dell'Accordo per la coesione stipulato il 27 maggio 2024 tra la Regione siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima Regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri di

ammissibilità;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- INVITALIA è qualificata al terzo livello, di cui Allegato II.4 del Codice dei Contratti Pubblici, con riferimento alla progettazione tecnico-amministrativa delle procedure e al relativo affidamento con riferimento sia all'affidamento dei lavori (L1) che all'affidamento di servizi e forniture (SF1);
- INVITALIA ha realizzato ed è gestore della Piattaforma di approvvigionamento digitale "InGate" (di seguito, "**Piattaforma Unica**") per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, certificata da AGID ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti Pubblici. La Piattaforma è interoperabile con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici – BDNC di ANAC e consente di svolgere tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici. In merito alla fase di esecuzione dei contratti, la Piattaforma Unica consente di trasmettere, in interoperabilità, le schede e le informazioni che devono essere, di volta in volta, inviate ad ANAC;
- INVITALIA può rendere disponibile le proprie infrastrutture tecniche, per l'utilizzo diretto da parte delle Amministrazioni interessate; in particolare, la Piattaforma InGate è in grado di supportare le Amministrazioni (nonché le eventuali articolazioni e/o soggetti attuatori) nella gestione dell'intero ciclo di realizzazione degli Investimenti, dalla fase di programmazione alla rendicontazione di tutti gli Interventi afferenti un Investimento. La Piattaforma InGate si compone di n. 4 moduli dedicati alla gestione dell'Investimento (mod. 1), alla programmazione e pianificazione degli Interventi (mod. 2), alla gestione delle gare d'appalto (mod. 3) e alla gestione degli appalti (mod. 4);
- l'articolo 1, comma 3, lettera h), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni con INVITALIA debbano contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte da INVITALIA nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione;
- l'articolo 1, comma 3, lettera i), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, dispone che le convenzioni con INVITALIA debbano prevedere le modalità per il pagamento del corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente;
- l'articolo 1, comma 3, lettera j), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;
- l'articolo 1, comma 3, lettera k), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 prevede la definizione, nel caso di convenzioni aventi validità pluriennale, di un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell'IVA, nell'ambito del corrispettivo complessivo stabilito, unitamente alle corrispondenti

modalità di pagamento;

- l'articolo 1, comma 3, lettera q), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 dispone che l'amministrazione contraente di INVITALIA è tenuta a impegnarsi a trasmettere annualmente alla competente struttura del MIMIT (già Ministero dello Sviluppo Economico) un resoconto sullo stato di attuazione della convenzione stipulata con INVITALIA, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di quest'ultima. Inoltre, l'articolo 1, comma 3, lettera o), della suddetta direttiva fa espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del previgente D.Lgs. n. 50/2016 (ed ora dell'articolo 84 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato II.7);
- INVITALIA, nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale, opera nel rispetto dei principi del Codice dei Contratti Pubblici, ivi incluso quello di leale collaborazione con le amministrazioni aggiudicatrici che se ne avvalgono per le Attività di Committenza, nonché, in osservanza dell'articolo 1, comma 3, lettera a), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- l'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, richiamato dall'articolo 1, comma 3, lettera n) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- in data 23 dicembre 2024, il COMMISSARIO ha avanzato ad ANAC una richiesta (prot. n. 281 del 23 dicembre 2024) avente ad oggetto attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lett. h), del Codice dei Contratti Pubblici in applicazione del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici del 30 giugno 2023 (Delibera ANAC n. 269 in G.U. n. 151 del 30.6.2023);
- in data 15 gennaio 2025, è stata sottoscritta, tra il COMMISSARIO e INVITALIA, una Convenzione disciplinante i termini e le modalità mediante le quali il COMMISSARIO si avvale di INVITALIA per attività di Centrale di Committenza e supporto tecnico-operativo al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di competenza denominati (i) *“Realizzazione*

di un Termovalorizzatore nel Comune di Palermo” - CUP: G72F24000150001, e (ii) “Realizzazione di un Termovalorizzatore nel Comune di Catania” - CUP: G62F24000080001;

- è necessario garantire il corretto allineamento alle disposizioni normative previste dall’articolo 43 del d.lgs. 36/2023 relative alla gestione informativa digitale (c.d. BIM) della gara di appalto del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) dei Termovalorizzatori;
- a tal fine l’Ufficio Speciale – Struttura di supporto del COMMISSARIO - ha richiesto al Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) della Regione Siciliana con nota prot. 123 del 26 febbraio 2025 lo stato di attuazione dell’Ente in merito alle procedure di implementazione del BIM;
- con nota prot. 27536 del 27 febbraio 2025, pervenuta all’Ufficio Speciale in data 28 febbraio con prot. 128, il DRT ha evidenziato che, stante la recente obbligatorietà del BIM, introdotta dal Codice dei Contratti per gli appalti pubblici di importo superiore ai 2 milioni di euro a partire dal 1° gennaio 2025, gli adempimenti normativi obbligatori per la corretta attuazione del BIM sono tutt’ora in corso, tra cui la formazione del personale, l’adozione dell’Atto Organizzativo e di un format Regionale di Capitolato Informativo;
- a seguito della riunione del 3 marzo 2025, svoltasi presso la Presidenza della Regione Siciliana - Palazzo d’Orleans, a cui hanno preso parte il COMMISSARIO, il Dirigente dell’USVE e il Dirigente Generale del DRT, è stato redatto apposito verbale i cui contenuti s’intendono visti e richiamati;
- con nota del 7 marzo 2025, prot. n. 146, il COMMISSARIO ha comunicato ad INVITALIA l’intendimento di avvalersi di quest’ultima anche per ulteriori attività di committenza ausiliaria, quali l’attività di gestione dati e l’attività di supporto al RUP connesse all’utilizzo e all’applicazione della metodologia BIM, al fine di accelerare l’attuazione degli interventi di cui alla premessa precedente;
- con successiva nota al COMMISSARIO, prot. n. 0085117 del 14 marzo 2025, INVITALIA ha confermato la propria disponibilità a fornire il supporto richiesto;
- in data 14 marzo 2025 è stato sottoscritto il “Protocollo di vigilanza collaborativa sulle procedure di gara per la realizzazione nella Regione siciliana di un termovalorizzatore nel comune di Palermo e di un termovalorizzatore nel comune di Catania” (di seguito, “Protocollo di vigilanza”) tra l’ANAC, il Commissario e Invitalia;
- con Ordinanza n. 1 del 28 marzo 2025 del Commissario sono stati approvati i Documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) degli interventi “Realizzazione del Termovalorizzatore di Palermo” e “Realizzazione del Termovalorizzatore di Catania”, comprensivi del Capitolato Informativo redatto dal Coordinatore dei Flussi, e sono state adottate le deroghe ad alcuni articoli del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici” ai fini dell’esercizio delle funzioni affidate al Commissario;
- in data 14 aprile 2025 sono stati sottoscritti i Protocolli di legalità per la progettazione e realizzazione dei TMV tra il Commissario e le Prefetture di Palermo e Catania;

- con Decreto n. 7 del 15 aprile 2025 il Commissario ha adottato la di decisione a contrarre per la “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, di Redazione della Relazione Geologica e del Piano Economico e Finanziario di massima con l’opzione per la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo agli interventi di: "Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo" CUP: G72F24000150001 e "Realizzazione Termovalorizzatore di Catania" CUP: G62F24000080001», dando avvio alla procedura di gara con cui verrà selezionato l’operatore economico;
- con Decreto n. 8 del 6 maggio 2025 il Commissario ha preso atto delle osservazioni ANAC e delle conseguenti modifiche allo Schema di contratto, al Capitolato d’oneri e al Disciplinare di gara.
- in data 8 maggio 2025 è stata pubblicata sulla Gazzetta Europea la “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, di Redazione della Relazione Geologica e del Piano Economico e Finanziario di massima con l’opzione per la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo agli interventi di: "Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo" CUP: G72F24000150001 e "Realizzazione Termovalorizzatore di Catania" CUP: G62F24000080001»

Tutto ciò visto e premesso

le Parti, come sopra indicate e individuate, alla luce di quanto precede e all’esito delle interlocuzioni intercorse intendono disciplinare, con la presente convenzione (di seguito, “**Convenzione BIM**”), i termini e le modalità con le quali il COMMISSARIO si avvale di INVITALIA per le attività di seguito indicate.

ART. 1 – Premesse ed allegati.

1. Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione ne formano parte integrante e sostanziale.

ART. 2 – Oggetto e finalità.

1. Con la presente Convenzione, il COMMISSARIO si avvale di INVITALIA, nell’ambito dell’attuazione degli interventi (i) “*Realizzazione di un Termovalorizzatore in località Bellolampo nel Comune di Palermo*” - CUP: G72F24000150001, e (ii) “*Realizzazione di un Termovalorizzatore nel Comune di Catania*” - CUP: G62F24000080001, per lo svolgimento delle seguenti attività di committenza ausiliaria - di cui al combinato disposto dell’articolo 62, co. 11, del Codice dei Contratti Pubblici, e articolo 3, co. 1, lett. z), nn. 1) e 2), dell’Allegato I.1 a predetto Codice dei Contratti Pubblici - relative alla gestione dei dati e

alle attività di supporto al RUP connesse all'utilizzo e all'applicazione della metodologia di cui all'art. 43 – Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni – e all'Allegato I.9 del D.Lgs. 36/2023 (c.d. BIM). Trattasi, segnatamente, di:

a) **Attività per la gestione dei dati:** gestione completa dell'Ambiente di Condivisione Dati (di seguito "**ACDat**"), per il coordinamento e l'efficiente scambio di informazioni tra i vari attori coinvolti nell'intervento. In particolare, le attività previste riguardano:

- *l'impostazione e gestione dei flussi informativi*, ossia la definizione e implementazione dei flussi di dati, ottimizzando l'integrazione tra diverse piattaforme e software BIM, nonché la gestione accurata dei flussi medesimi, con particolare riguardo alla coerenza e all'aggiornamento delle informazioni in tempo reale;
- *i meccanismi di controllo*, ossia che vengano stabiliti rigorosi meccanismi per il controllo della qualità delle informazioni caricate nell'ACDat, includendo la verifica delle informazioni per ogni fase del progetto e garantendo la correttezza e la completezza dei dati;
- *la gestione delle autorizzazioni e degli accessi*, ossia l'impostazione di adeguate politiche autorizzative per ciascun membro, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni durante l'intero ciclo di vita del progetto.
- *il supporto tecnico per la migrazione dei dati*, ossia che venga garantito il buon esito del trasferimento dei dati, dei report dei flussi e delle informazioni di progetto presso un altro ACDat che verrà successivamente indicato. Lo svolgimento di tale attività dovrà avvenire nei tempi stabiliti all'art. 9 comma 1 della presente convenzione.

b) **Attività di supporto al RUP**, riguardanti:

- *la documentazione tecnica*, come controllo e supporto al RUP della Stazione Appaltante per una corretta gestione informativa nell'offerta di Gestione Informativa (oGI) e nel piano di Gestione Informativa (pGI);
- *il supporto al RUP*, per l'applicazione della metodologia BIM per quanto concerne i compiti e le attività proprie della Stazione Appaltante, nell'ambito dell'ACDat, nelle fasi di attuazione dell'intervento fino alla validazione del progetto PFTE, come di seguito sintetizzate:
 - fase di gara, con la verifica e predisposizione degli elaborati specifici di settore (Capitolato Informativo e allegati);
 - fase progettuale, interfacciandosi con i progettisti;
 - fase di verifica e di validazione del progetto, interfacciandosi con i progettisti e i verificatori;
- *le riunioni di coordinamento cadenzate e concordate*, ossia l'organizzazione di riunioni periodiche di coordinamento con una frequenza massima di una riunione settimanale fino ad un massimo totale di 30 incontri nell'arco della durata prevista per l'attuazione degli interventi, per garantire che il progetto BIM

proceda secondo le tempistiche stabilite e che vengano risolte tempestivamente eventuali criticità.

2. Il COMMISSARIO si impegna a rendere disponibile tutta la documentazione utile propedeutica alla realizzazione delle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo e ogni ulteriore dato o informazione in suo possesso funzionali all'espletamento delle attività da parte di INVITALIA.
3. INVITALIA si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e agli atti attuativi del Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 3 - Risorse finanziarie.

1. Per le attività che saranno svolte da INVITALIA di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, è assegnato ad INVITALIA medesima un importo complessivo massimo stimato pari a € 149.878,80 (euro centoquarantanovemilaottocentosettantotto/80) oltre IVA, da corrispondersi con le modalità di cui al successivo articolo 4. Ai predetti oneri il COMMISSARIO provvede a valere sul quadro economico degli interventi di cui trattasi.
2. Le attività saranno svolte da INVITALIA sotto la responsabilità di un BIM Manager (Gestore dei processi digitali), un BIM Coordinator (Coordinatore dei flussi informativi) e un CDE Manager (Gestore dell'ACDat), che, per conto del RUP del COMMISSARIO, si interfaceranno per le interlocuzioni tecniche con i progettisti e gli incaricati alla verifica della progettazione degli interventi di cui all'articolo 2 della presente Convenzione BIM.

ART. 4 – Modalità di rendicontazione, fatturazione e pagamenti.

1. Le attività svolte da INVITALIA saranno da questa rendicontate al COMMISSARIO mediante presentazione di un documento di "Rendicontazione dei costi", elaborato secondo le modalità previste dal "**Disciplinare di rendicontazione dei costi**" allegato alla presente Convenzione BIM, sub **Allegato 1**, corredato da una relazione che darà conto dello stato di avanzamento delle attività svolte da INVITALIA.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettere h), i) e j), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, a INVITALIA verranno riconosciuti entro il limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3 della presente Convenzione BIM i costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi di una quota di costi generali, determinata ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 54 ultimo periodo del Reg. (UE) 1060/2021. In particolare, nel rispetto di quanto previsto

dall'articolo 1, comma 3, lett. h), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, l'importo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che precede, coprirà tutti i costi che INVITALIA sosterrà per le attività previste dalla presente Convenzione BIM.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera m), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, con cadenza semestrale, INVITALIA procede a sottoporre al COMMISSARIO la rendicontazione delle attività svolte e dei relativi costi. La rendicontazione delle attività svolte e dei relativi costi viene trasmessa da INVITALIA entro 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, dal termine del periodo oggetto di rendicontazione. Il COMMISSARIO provvede all'esame della rendicontazione e alla sua approvazione entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della rendicontazione stessa, dandone tempestiva informazione ad INVITALIA ai fini della fatturazione. In caso di osservazioni sulla rendicontazione e l'anzidetto termine di 30 (trenta) giorni lavorativi è sospeso per il tempo strettamente necessario sino al ricevimento, da parte di INVITALIA, degli elementi di chiarimento rispetto alle osservazioni medesime.
4. INVITALIA, a valle dell'approvazione della relazione da parte del COMMISSARIO, emetterà una fattura di importo corrispondente al totale dei costi rendicontati per ciascun periodo di riferimento e ritenuti ammissibili, oltre IVA. Le fatture relative agli importi rendicontati dovranno riportare il riferimento del CUP degli interventi di cui trattasi.
5. Il COMMISSARIO provvederà al pagamento della fattura emessa da INVITALIA entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricevimento della fattura stessa, mediante accreditamento su conto corrente bancario, dedicato in via non esclusiva alle attività di cui alla presente Convenzione BIM, i cui estremi saranno comunicati da INVITALIA al COMMISSARIO con le modalità di cui al successivo articolo 5.

ART. 5 – Comunicazioni tra le Parti.

1. Per i rapporti tra le Parti rinvenienti dalla presente Convenzione BIM:
 - il Referente per il COMMISSARIO è: il Dirigente responsabile dell'Ufficio speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti, Ing. Salvatore Cocina;
PEC: uspve@certmail.regione.sicilia.it;
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
E-mail: uspve@regione.sicilia.it
Tel.: 091-7075267.
 - il Referente per INVITALIA è: il Responsabile della Funzione Investimenti Pubblici, avv. Giovanni Portaluri

PEC: investimentipubblici@postacert.invitalia.it

E-mail: gportaluri@invitalia.it

Tel.: 06-421601

L'eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione all'altra Parte e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione BIM.

2. Le comunicazioni tra le Parti, nell'ambito dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione BIM debbono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici concordati tra le Parti medesime.

ART. 6 – Tutela dei dati personali.

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*" (di seguito, "**GDPR**"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione.
2. Il COMMISSARIO individua INVITALIA quale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, limitatamente alle attività oggetto della presente Convenzione ad essa attribuite, secondo le condizioni e le istruzioni contenute nello specifico "*Accordo di nomina a Responsabile di Trattamento*" cui all'**Allegato 2** alla presente Convenzione BIM. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte di INVITALIA equivale anche ad accettazione della nomina.

ART. 7 – Riservatezza.

1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale di INVITALIA verrà a conoscenza nell'attuazione della presente Convenzione BIM sono riservati. In tal senso, INVITALIA si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell'esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione BIM, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di tutti le fasi.
2. Non sono considerate riservate le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo che INVITALIA è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.
3. Eventuali dichiarazioni rilasciate da una Parte e/o dai relativi consulenti/collaboratori, o agli stessi riconducibili, che riguardassero l'operato del COMMISSARIO, pubblicate e/o

divulgate sui mass o social media, a diffusione locale, nazionale o estera, dovranno essere preventivamente convenute con l'altra Parte.

ART. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

Per le attività oggetto della presente Convenzione BIM, INVITALIA assume, ora per allora, tutti gli obblighi eventualmente applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Più in particolare, per quanto occorre, INVITALIA ai sensi dell'articolo 3 della suddetta legge 136/2010 si impegna sin d'ora ad utilizzare un conto corrente dedicato in via non esclusiva alle attività di cui alla presente Convenzione BIM.

ART. 9 – Durata e proroga. Modifiche. Diritto di recesso.

1. La presente Convenzione BIM avrà durata sino alla data del 22 febbraio 2026, data di scadenza dell'incarico commissariale. La presente Convenzione BIM potrà essere prorogata dalle Parti previo accordo per iscritto tra le stesse. Resta comunque inteso che la presente Convenzione BIM potrà essere oggetto di eventuali modifiche e integrazioni, previo espresso accordo scritto delle Parti, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.
2. La presente Convenzione BIM ha efficacia tra le Parti solo dopo l'avvenuta registrazione nei modi di legge del relativo provvedimento di approvazione da parte degli organi di controllo.
3. La cessazione della presente Convenzione BIM non avrà comunque effetto sulle disposizioni di cui all'articolo 4 della presente Convenzione BIM, con riferimento alla rendicontazione delle attività oggetto della Convenzione BIM medesima.
4. Il COMMISSARIO può recedere in qualunque momento *ad nutum* e comunque senza il pagamento di alcuna penale dalla presente Convenzione BIM con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. In tale ipotesi verranno riconosciute a INVITALIA le spese e i costi sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, come individuata nel relativo preavviso all'uopo trasmesso dal COMMISSARIO, che saranno da INVITALIA rendicontati, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data sopra indicata, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili, previamente comunicati e concordati con il COMMISSARIO.
5. Le Parti potranno altresì recedere in qualunque momento dagli impegni assunti ai sensi della presente Convenzione BIM, qualora, nel corso della vigenza della stessa intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della Convenzione BIM stessa e ne rendano impossibile o eccessivamente onerosa la sua conduzione a termine. Il recesso, effettuato da una Parte, avrà efficacia dal trentesimo

giorno della relativa comunicazione, via PEC, all'altra Parte. In tale ipotesi, verranno riconosciute ad INVITALIA le spese sostenute alla data di efficacia del recesso, nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, risultino da obbligazioni già definitivamente vincolanti, previamente comunicate e concordate con il COMMISSARIO.

ART. 10 – Definizione delle controversie e Foro Competente.

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'applicazione o interpretazione della presente Convenzione BIM, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione BIM stessa, ciascuna Parte comunicherà con la massima tempestività, per iscritto, all'altra, l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi.
3. Per ogni controversia tra le Parti afferente o relativa alla presente Convenzione BIM sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

ART. 11 – Codice di Comportamento e Codice Etico. Norme di rinvio.

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione BIM, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, e del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e il Codice Etico di INVITALIA.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione BIM, si applicano le norme del Codice Civile e del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Le Parti rinviando inoltre a quanto espressamente disposto dall'articolo 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
4. Dalla presente Convenzione BIM non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Le spese per eventuali bolli, diritti di copia derivanti dalla stipulazione della presente convenzione, nonché l'eventuale registrazione ai fini fiscali sono a carico dell'Agenzia.

ART. 12 - Obblighi di pubblicazione.

Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 28 del Codice dei Contratti Pubblici.

* * *

La presente Convenzione BIM è formata su supporto digitale in unico originale e sottoscritta con firma digitale da ciascuna delle Parti.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: Disciplinare di rendicontazione dei costi

ALLEGATO 2: Accordo di nomina a Responsabile di Trattamento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI DELLA REGIONE SICILIANA

PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

ON. RENATO SCHIFANI

FIRMA DIGITALE

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.

AMMINISTRATORE DELEGATO

DOTT. BERNARDO MATTARELLA

FIRMA DIGITALE

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, IL COMMISSARIO, COME SOPRA RAPPRESENTATO, APPROVA ESPRESSAMENTE LE SEGUENTI CLAUSOLE MEDIANTE SEPARATA SOTTOSCRIZIONE:

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI.

ART. 3 – RISORSE FINANZIARIE.

ART. 4 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

ART. 6 – TUTELA DEI DATI PERSONALI.

ART. 7 – RISERVATEZZA.

ART. 9 – DURATA E PROROGA. MODIFICHE. DIRITTO DI RECESSO.

ART. 10 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI DELLA REGIONE SICILIANA

PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

ON. RENATO SCHIFANI

FIRMA DIGITALE

ALLEGATO 1: DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE DEI COSTI

1. Premessa

Il presente documento individua i criteri di rendicontazione dei costi sostenuti da INVITALIA in relazione alla presente Convenzione BIM.

Di seguito si definiscono le modalità e i termini per il ristoro dei costi effettivi sostenuti da INVITALIA per le attività svolte nell'ambito della presente Convenzione BIM.

2. Categorie di costi

La rendicontazione riguarderà le seguenti categorie di costi afferenti alle attività affidate ad INVITALIA:

- A) **Costi diretti**, sono i costi direttamente connessi all'operazione, ovvero quelli che possono essere imputati in maniera adeguatamente documentata ad una parte definita di cui si componga l'operazione finanziata, direttamente ovvero attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione";
- B) **Costi indiretti**, rappresentano un ribaltamento delle spese generali, non direttamente riconducibili alle attività previste dalla presente Convenzione BIM, tuttavia necessariamente sostenute da INVITALIA per il funzionamento della propria struttura.

3. Modalità di rendicontazione

Il regime di rendicontazione per i costi diretti segue il criterio del costo effettivo.

Per i costi indiretti la metodologia utilizzata per la rendicontazione sarà quella forfettaria ad un tasso del 25% così come disposto dall'art. 68 del Regolamento UE n. 1303/2013 e dall'art. 54 ultimo periodo del Reg. (UE) 1060/2021.

Nel seguito vengono specificate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione BIM, riferite alle due tipologie di costo di cui al punto 2 del presente Disciplinare.

3.1 Costi diretti

Sono i costi direttamente legati all'attuazione dell'oggetto della Convenzione BIM e adeguatamente documentati attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione", effettivamente pagati a fronte di fatture o di altri documenti contabili da produrre in sede di rendicontazione del relativo importo.

I costi diretti si suddividono in:

- A) personale;

- B) collaboratori;
- C) missioni;
- D) acquisizione di beni e servizi.

A) Personale

In questa voce saranno inseriti i costi relativi al personale impiegato ai fini dell'attuazione dell'oggetto della Convenzione BIM. Tali costi possono riguardare:

- Il lavoro dei dipendenti impiegati sulla base delle risultanze della procedura di imputazione delle ore lavorate al Progetto (c.d. time-sheet);
- le collaborazioni esterne sulla base della documentazione relativa (contratto e/o conferimento di incarico consulenziale, fattura, nota e/o cedolino-paga).

Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente sarà effettuato in rapporto alle ore di impiego nelle attività oggetto della Convenzione BIM, considerando il salario lordo del dipendente, entro i limiti contrattuali di riferimento (Contratto a progetto, CCNL, eventuali accordi aziendali più favorevoli) e gli altri eventuali compensi lordi, comprensivo dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

Più in dettaglio, i costi del personale interno (tempo determinato e indeterminato) sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro:

- costi diretti, ovvero gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera stabile e ricorrente (es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, eventuale contingenza, scatti di anzianità);
- costi indiretti, ovvero, assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività sopresse, festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, tredicesima e quattordicesima (ove previste dal CCNL), premi di produzione (se contrattualmente previsti e chiaramente calcolabili).

Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate per l'attività, e deve essere calcolato su base mensile (corrispondente alla busta paga).

Costo orario effettivo:

$$\frac{\text{Rml} + \text{differite} + \text{polizze} + \text{ferie spettanti} + \text{cassa di prev.} + \text{premi di produzione} + \text{oneri} + \text{TFR} + \text{irap} - \text{valor. ferie e assenza c/dip}}{\text{Ore ordinarie} + \text{assenze c/Inps} + \text{assenze c/azienda}}$$

Ore ordinarie + assenze c/Inps + assenze c/azienda

Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate viene compilato un time-sheet mensile con dettaglio giornaliero dal quale risultano le ore complessivamente lavorate dal dipendente mentre tutte le altre ore non caricate su progetto sono, giornalmente, riepilogate in un'unica voce "altra commessa".

B) Collaboratori

Questa voce comprende i costi di personale derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro dipendente. Si tratta di rapporti nei quali il soggetto, pur non essendo legato da un vincolo di subordinazione con il committente, svolge attività lavorative specifiche sulla commessa.

Sono ammissibili sia il compenso erogato, sia i tributi e gli oneri che vi sono connessi, fermo restando l'applicazione della normativa in materia. Invitalia deve presentare, su richiesta, tutti i documenti e/o risultati attinenti all'erogazione e allo scopo del servizio esterno.

C) Missioni

La categoria Trasferte comprende le spese sostenute per l'effettuazione di missioni e viaggi del personale strettamente attinenti alla commessa ed effettivamente liquidate.

In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dal regolamento in vigore all'interno dell'Agenzia.

D) Acquisizione di beni e servizi

Il regime di rendicontazione relativo all'acquisizione di beni e servizi segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per "acquisizione di beni e servizi" si intendono le spese sostenute, a titolo esemplificativo, in relazione a:

- servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto, ivi incluse eventuali spese legali;
- interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento di obiettivi del progetto;
- azioni di comunicazione e promozione;
- costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
- noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;
- altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nella Convenzione BIM.

Per i costi relativi alle suddette voci Invitalia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco delle spese sostenute;

- riferimento agli estremi dell'incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- riferimento ai pagamenti effettuati.

3.2 Costi indiretti

Sono considerati indiretti, invece, i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente alla commessa ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività.

Per tali costi il sistema di imputazione verrà effettuato attraverso il metodo forfettario applicando un tasso del 25%. Tale tasso forfettario rispetta i principi generali dettati dalla stessa nota EGESIF_14-0017, ossia il principio della ragionevolezza, quello dell'equità e quello della verificabilità della metodologia di calcolo effettuata. La metodologia di calcolo dei costi indiretti su base forfettaria è stata adottata con Decreto dell'Agenzia per la Coesione n. 19 del 7 aprile 2017, e da ultimo aggiornata a seguito dell'analisi di congruità e coerenza svolta dalla medesima Agenzia per la Coesione Territoriale con Decreto n. 38 del 13 aprile 2023.

La formula per il calcolo dei costi indiretti è la seguente:

(costi del personale, dei collaboratori e delle missioni + spese per acquisizione di beni e servizi)
x P considerando P=25%.

3.3 Costo complessivo rendicontabile

In relazione a quanto precedentemente esposto, il costo complessivo rendicontabile sarà così ottenuto:

Costo rendicontabile = Costi diretti + Costi indiretti

ACCORDO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016

TRA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente della Regione Siciliana, On. Renato Schifani, C.F. SCHRNT5011G273F, giusto D.P.C.M. di nomina del 22 febbraio 2024, con sede in Palermo, Piazza Indipendenza n. 21 (di seguito, **"Titolare"**);

E

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A., società unipersonale, con sede legale in Roma, in via Calabria n. 46, capitale sociale € 836.383.864,02 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, **"INVITALIA"**), legalmente rappresentata dal Dott. Bernardo Mattarella, in qualità di Amministratore delegato *pro tempore*;
(di seguito, Titolare e INVITALIA, congiuntamente, le **"Parti"**)

Premesse:

- Il presente "Accordo di nomina a Responsabile del Trattamento" è un accordo accessorio, allegato alla Convenzione BIM conclusa tra le Parti e ne forma, pertanto, parte integrante e sostanziale;
- considerata l'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, **"GDPR"**) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea il 04 maggio 2016;
- preso atto che l'art. 4, n. 8 del GDPR definisce il "Responsabile" come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- considerato che il decreto legislativo 14 agosto 2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'ente a norma del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- tenuto conto che il GDPR dispone che il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- considerato che il Responsabile ha adottato le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi della ISO 27001, come previste dal GDPR;

- rilevato che i compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare e che il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al GDPR e delle proprie istruzioni;
- ritenuto che INVITALIA, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze, possiede i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- tenuto conto che l'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), rilasciata dal Titolare del trattamento, è resa disponibile in <https://commissari.gov.it/rifiutisicilia/>.

Tutto ciò premesso, il Titolare

NOMINA

INVITALIA, che accetta, quale "Responsabile del Trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016, nello svolgimento delle attività di committenza ausiliaria oggetto della Convenzione BIM, di cui il presente Accordo costituisce allegato.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, Invitalia è consapevole di avere il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.

Il Responsabile del trattamento si impegna, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione ed accettazione della presente nomina, ad impartire per iscritto ai propri soggetti autorizzati del trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue: le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Finalità e modalità del trattamento

Ai sensi del considerando n. 81 e dell'art. 28 del GDPR il trattamento svolto dal Responsabile in questo atto designato deve essere effettuato per conto del titolare del trattamento che è l'unico soggetto abilitato a individuare le finalità e le modalità del trattamento affidato al Responsabile.

In virtù di ciò il Responsabile garantisce di poter far valere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Sub-responsabile

Il Titolare autorizza il Responsabile del trattamento a ricorrere a un altro Responsabile del trattamento (subresponsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, sul sub-Responsabile del trattamento sono imposti dal primo Responsabile,

mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

3. Durata del trattamento

La durata del trattamento è prevista per tutta la durata dell'incarico conferito dal Titolare per le sole finalità connesse al pieno assolvimento degli obblighi previsti dalla procedura/e selezionata/e in epigrafe e dalla citata Determinazione a contrarre.

4. Diritti e obblighi del responsabile del trattamento

Quanto ai diritti ed obblighi del Responsabile in particolare si prevede che il Responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 GDPR;
- d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 GDPR per ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;
- f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, vale a dire in relazione alla sicurezza del trattamento (art. 32), alla notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (*data breach* di cui all'art. 33), alla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (*data breach* di cui all'art. 34), alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA ex art. 35) e alla consultazione preventiva (art. 36), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e consenta e contribuisca alle attività di

revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

i) con riguardo alle istruzioni impartite dal Titolare, il Responsabile del trattamento informi immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'unione, relative alla protezione dei dati.

5. Adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione

L'adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'art. 40 del GDPR o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'art. 42 del GDPR può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'art. 28 GDPR.

6. Transizione da Responsabile a Titolare del trattamento

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del GDPR, se il Responsabile del trattamento viola il GDPR, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 10, del GDPR.

7. Responsabilità

Il Responsabile è consapevole che ai sensi dell'art. 29 del GDPR egli, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o degli Stati membri.

8. Registro del trattamento

In ottemperanza all'art. 30 del GDPR il Responsabile si impegna a tenere un registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati (DPO);
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, paragrafo 1.

COMPITI E ISTRUZIONI PER I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016

PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, che stabilisce i "Principi applicabili al trattamento di dati personali", per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti nel trattamento affinché i dati siano sempre:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'art. 89, paragrafo 1 GDPR, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'art. 89, paragrafo 1 GDPR, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);
- g) ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di illecita conoscibilità dei dati da parte di terzi;
- h) se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal GDPR è necessario provvedere al "blocco" dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare;

i) ciascun Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali, civili ed amministrative;

l) in merito alla responsabilità civile si ricorda, relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore, anche nominato Responsabile, è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati trattati.

COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
- predisporre il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni: il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
- individuare le categorie dei trattamenti effettuati;
- individuare e regolamentare i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
- descrivere le misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati;
- definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o la anonimizzazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
- ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l'informativa ai soggetti interessati;
- adempiere agli obblighi di sicurezza: adottare, tramite il supporto tecnico degli amministratori di sistema, tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti al trattamento dei dati;
- assicurarsi la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- definire una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;
- far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di

trattamenti: in particolare, comunicare preventivamente al Titolare l'inizio di ogni trattamento che intende intraprendere autonomamente sui dati che gli siano stati affidati dal Titolare;

- segnalare al Titolare l'eventuale cessazione del trattamento;
- in merito ai soggetti autorizzati, il responsabile deve individuare, tra i propri lavoratori, designandoli per iscritto, le persone autorizzate al trattamento;
- recepire le istruzioni cui devono attenersi le persone autorizzate nel trattamento dei dati impartite dal Titolare, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso;
- adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l'osservanza da parte delle persone autorizzate, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;
- stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro da parte delle persone autorizzate, avendo cura di adottare preventivamente le misure tecniche ed organizzative adeguate e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti da parte degli interessati.

ISTRUZIONI AL RESPONSABILE

Il Responsabile, sebbene non in via esaustiva, avrà i compiti e le istruzioni di seguito elencate, oltre agli ulteriori obblighi previsti dalla presente nomina.

Si ricorda che per ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:

- a) il divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare;
- b) l'accesso ai dati è autorizzato limitatamente all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro, o, in casi eccezionali, quando si riceva espressa autorizzazione dal Titolare;
- c) la fase di trattamento dei dati dovrà essere preceduta dalla informativa all'interessato (cliente/fornitore/dipendente/collaboratore) ex art. 14 del GDPR in forma scritta e dal consenso di questi al trattamento nei casi previsti dalla legge, fatti salvi diversi accordi contrattuali che prevedano l'informativa ex art. 13 del GDPR da parte del Titolare;
- d) in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro predisporre il divieto a che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
- e) assicurarsi che le credenziali di autenticazione assegnate siano strettamente personali e rimangano riservate. Tali credenziali sono univocamente associate al soggetto autorizzato al quale sono state fornite;
- f) gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati devono

essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro;

g) qualsiasi altra istruzione può essere fornita dal Titolare che provvede, direttamente o a mezzo del Responsabile, a seconda di quanto contrattualmente previsto, anche alla formazione dei soggetti autorizzati.

TRATTAMENTO CONSENTITO

a) raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti su supporti cartacei o su supporti informatici avendo cura che l'accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;

b) qualsiasi accesso e trattamento espressamente previsto dal profilo di autorizzazione associato alle mansioni inerenti il ruolo di Responsabile nell'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze, conferite mediante la citata Determinazione a contrarre, che qui si intende integralmente richiamata;

c) qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge.

Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente alle attività e al settore di competenza, come previsto dalla citata Determinazione a contrarre.

L'incarico di Responsabile del trattamento dei dati decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell'incarico.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali. una copia del presente atto di nomina dovrà essere restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.

IL RESPONSABILE DICHIARA:

- di aver preso conoscenza dei compiti che gli sono affidati;
- di essere a conoscenza di quanto stabilito dal GDPR e dalla normativa in materia di tutela dei dati personali;
- di aver adottato tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi della ISO 27001, (GDPR);
- di aver compreso e di attenersi alle Istruzioni dettate dal Titolare.

